



ORIGINALE

N. **3**

Del **02-04-2014**

# COMUNE DI COLLE UMBERTO

Provincia di Treviso

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto:** **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **due** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

DONADEL GIUSEPPE	P
ZANETTE TIZIANO	P
BAGGIO ENOS	P
BIANCHINI MARIA GRAZIA	A
COLETTI ALDO	P
TAFFAREL PAOLO	P
SONEGO NICOLA	A
SALAMON GUIDO	P
TOFFOLI CORRADO	P

LAVINA GIANNI	P
FADELLI STEFANIA	P
BUFFONI FEDERICA	P
FADELLI GIOVANNI	A
ALPAGO LIVIO	A
ZANETTE SILVIA	A
FASCILLA NICOLETTA	P
CHERUBIN ALVISE	P

Assume la presidenza il Sindaco , DONADEL GIUSEPPE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Melaia Attilia.

Partecipano inoltre alla seduta gli Assessori esterni Poser Tiziano e Uliana Cinzia

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori:

COLETTI ALDO

BUFFONI FEDERICA

CHERUBIN ALVISE

Ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**Il Sindaco Presidente**

Passa al punto 3 dell'ordine del giorno ad oggetto: «Approvazione regolamento per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)».

Si riportano di seguito gli interventi come da trascrizione della registrazione di seduta, agli atti del comune.

**SINDACO:**

Considerato che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, la famosa legge di stabilità 2014, è stata istituita l'imposta unica comunale (la IUC) con decorrenza primo gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali. Considerato inoltre che l'imposta unica comunale composta da IMU, TASI, TARI.

Passo la parola all'Assessore al bilancio per i chiarimenti del caso.

**ASS. POSER:**

Grazie Sindaco. Qui stiamo parlando dell'imposta unica comunale che prevede l'approvazione in questa sede del regolamento relativo alle tre imposizioni, che sono l'IMU l'imposta municipale propria, la TASI per la tassa sui servizi indivisibili e la TARI che, ricordo, è relativa all'asporto rifiuti, servizio che è stato affidato al Consorzio Igiene del Territorio quindi esternalizzato rispetto ai servizi del Comune, funzioni delegate che vengono assolte dal CIT tramite la controllata SAVNO compresa la parte relativa alla riscossione del tributo.

Per quanto riguarda l'IMU, le novità sono relative all'adeguamento alla normativa nazionale, il presupposto di imposta rimane comunque il possesso di immobili e viene esclusa l'abitazione principale e le pertinenze ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9, che sono gli immobili di lusso, non si applica a unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie o a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, né alla casa coniugale assegnata al coniuge. Per quanto riguarda il presupposto è necessario che ci sia il possesso, possessore e nucleo familiare devono dimorare nella abitazione perché venga considerata abitazione principale, le pertinenze individuate dalle categorie catastali C2, C6 e C7 sono anch'esse esentate nella misura massima di un'unità pertinenziali per ogni abitazione e i soggetti passivi sono i proprietari e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, quindi è rimasta sostanzialmente la normativa relativa alla precedente disposizione.

La base imponibile è rimasta la stessa. La base è costituita dalle rendite catastali rivalutate del 5% alle quali vengono applicati i moltiplicatori assegnati alle varie categorie che classificano gli immobili. Per le aree fabbricabili il valore è costituito invece dal valore venale in comune commercio, nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di ristrutturazione che comportano lavori sul fabbricato, il valore è costituito dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato, che rientrerà in gioco nel momento in cui le opere saranno concluse quindi da quel momento sarà il valore fabbricato ad essere considerato base imponibile.

Esenzione prevista per i terreni agricoli, in quanto il Comune di Colle Umberto appartiene alla cintura pedemontana che esenta questi terreni dall'applicazione dell'IMU, è prevista per le abitazioni principali individuate dalle categorie catastali A1, A8 e A9, come dicevo all'inizio le abitazioni di lusso, una detrazione di 200,00 euro.

Le novità principali riguardano le assimilazioni all'abitazione principale con conseguente non applicazione dell'imposta, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani che acquisiscono la residenza stabile presso gli istituti di ricovero, purché le abitazioni non vengano locate e le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea

retta di primo grado quindi deve esserci esclusivamente il rapporto figlio - genitore e non altri gradi di parentela. L'agevolazione in questo caso opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15 mila euro annui. Su questo punto specifico che, ne avevamo già accennato l'altro giorno in riunione: il reddito ISEE non è che fa riferimento esclusivamente al reddito complessivo individuato in sede di dichiarazione dei redditi quindi non è soltanto la parte reddituale, ma devono essere prese in considerazione anche parti patrimoniali immobiliari e mobiliari, nonché i componenti del nucleo familiare. A questi tre parametri vengono applicati dei correttivi quindi non c'è la corrispondenza 15 mila euro reddito complessivo 15 mila euro reddito ISEE, per fare un'ipotesi ci sono anche delle riduzioni previste nel caso in cui il soggetto abbia un immobile per il quale paga l'affitto, riceve delle riduzioni anche in quota parte, per cui i 15 mila euro sono il risultato di una riduzione di un reddito più alto a livello di nucleo familiare.

Si specifica che la quota relativa all'IMU pagata dalle categorie catastali D è di competenza dello Stato quindi l'aliquota dello 0,76 viene sostanzialmente girata dal Comune allo Stato; ci sono degli obblighi dichiarativi nel caso in cui vi siano delle modifiche relative agli esercizi in corso, per acquisti, compravendite e quant'altro e c'è l'obbligo di presentare una dichiarazione entro il 30 giugno dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui ci sono le variazioni; e i versamenti vengono mantenuti alle due scadenze, del 16 giugno e 16 dicembre, a meno che non si voglia pagare in rata unica il 16 giugno tramite modello F24.

Per quanto riguarda invece il regolamento TASI, questo fa riferimento alla tassazione che colpisce i servizi indivisibili che, brevemente ricordo, sono tutti i servizi erogati dal Comune ad eccezione di quelli a domanda individuale quindi il trasporto scolastico, la mensa piuttosto che l'asilo nido.

Il presupposto dell'imposta è lo stesso dell'IMU, però colpisce possessore e detentore di immobili quindi non soltanto il proprietario ma anche, nel caso di locazione, il conduttore, ad eccezione anche qui dei terreni agricoli esentati ovviamente dall'imposizione sui servizi (esenzione ministeriale).

Ovviamente la TASI colpisce la prima casa quindi nel caso dell'IMU c'è l'esenzione, nel caso della TASI c'è l'imposizione per l'abitazione principale. Le esclusioni sono relative alle aree scoperte pertinenziali o accessorie locali imponibili non operative e alle aree comuni condominiali. I soggetti passivi, chiunque possieda o detenga unità immobiliari con l'attribuzione, nel caso in cui l'immobile sia dato in locazione, il 70% dell'imposta viene attribuita al proprietario, il 30% al conduttore la base imponibile è la stessa dell'imposta municipale propria, quindi rendita catastale rivaluta del 5% con l'applicazione dei moltiplicatori e le aliquote sono fissate al 2,5 per mille con la previsione di una detrazione. Oggi tra l'altro tra la documentazione consegnata per il Consiglio della prossima settimana potrete vedere che c'è la detrazione nell'abitazione principale fissata ad euro 75,00, per cui dall'imposta si detraggono i 75,00 euro per l'abitazione principale e si versa la quota residua. Nell'allegato A ci sono le indicazioni dei servizi indivisibili che vengono finanziati con il gettito TASI e anche qui c'è l'obbligo di presentare una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione o relativa alle variazioni che avvengono in corso d'anno. I versamenti, per comodità, sono stati unificati ai versamenti IMU quindi 16 giugno e 16 dicembre, con la possibilità di eventuale unico versamento al 16 di giugno sempre tramite modello F24. Queste nella sostanza le due parti.

Il regolamento relativo alla TARI, è appunto un regolamento demandato al CIT che credo sia già abbastanza noto.

#### **CONS. FASCILLA (Rinnovamento ColleUmbertoSanMartino):**

In riferimento all'art. 10 comma 1 lett. b "Assimilazioni" che recita: *"Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:... l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui"*, riteniamo opportuno eliminare il

limite /vincolo di euro 15.000,00 ISEE in quanto l'ISEE non controllabile con certezza e finirebbe col dare vantaggi o a pochi realmente in difficoltà o a molti abili in certe operazioni. Infatti è risaputo che quel limite non è realistico della ricchezza delle persone fisiche ... basterebbe esaminare le dichiarazioni di redditi in cui molti titolari di aziende dichiarano di possedere meno risorse di quelle effettive e addirittura inferiori a quelle dei loro dipendenti.

In alternativa a questa nostra proposta, se si vuole veramente aiutare le famiglie, riteniamo opportuno utilizzare l'altro metodo previsto dalle disposizioni di legge, che consente di riscuotere le contribuzioni sulla base delle rendite catastali inferiori a 500. Il metodo della rendita catastale produrrebbe una riduzione dell'imposizione di percentuali significative per le famiglie e ne sarebbe avvantaggiato un numero maggiore; tra l'altro la rendita catastale, a differenza dell'ISEE, è controllabile con certezza anche dai nostri uffici.

Sarebbe più opportuno puntare essenzialmente sulle vere seconde case e, al limite, su quelle di lusso e non sulle normali abitazioni (piccoli appartamenti magari), date in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado.

Questa è la nostra proposta. Poi vorrei fare altre due richieste: una, se anche per l'IMU, la TASI, gli uffici provvederanno ad aiutare i cittadini nella compilazione dell'F24; e l'altra, cosa si intende, questo è un chiarimento, per "più unità immobiliari": più numeri civici nello stesso stabile o stabili diversi?

**ASS. POSER:**

Catastalmente individuati diversamente. Per quanto riguarda gli uffici, non posso dire con certezza venite tutti a farvi fare il calcolo... compatibilmente agli impegni che hanno, ma credo che come sempre si siano dimostrati disponibili per dare ...

**CONS. FASCILLA:**

Sì, infatti...io mi auguravo che anche per il futuro...

**ASS. POSER:**

Continueranno sicuramente. Non sarà, credo, automatico l'invio del modello F24 a casa..

**CONS. FASCILLA:**

Come è stato finora, ok..... E per la proposta?

**SINDACO:**

In merito alla prima proposta, sintetizzando vorrei spiegare meglio l'opportunità che ha avuto l'Amministrazione, si è trovata a scegliere due opzioni che il Ministero metteva a disposizione: o 500 euro pro quota, che vuol dire una rendita di mille euro perché se sono quasi sempre proprietari al 50% i coniugi, i 500 pro quota vuol dire che non si va ad avvantaggiare la casa che ha 500 euro di rendita catastale ma mille euro e, dall'altra parte, permetteva di usare lo strumento ISEE già fissato a 15 mila, non è una scelta dell'Amministrazione che ha scelto 15 mila, per cui c'erano due opzioni. Tutto quello che riguarda la tassazione locale dal 2014, in particolar modo la nostra, è frutto di una condivisione con sei, sette Comuni limitrofi, che abbiamo voluto per la prima volta mettere in modo omogeneo dall'addizionale IRPEF, dalla TASI, dall'IMU e anche queste regole. Chiaramente destinando, laddove ad esempio si tassano i terreni agricoli o fabbricati agricoli, laddove si può chiaramente avere ancora dei trasferimenti diversamente da noi, che lo Stato invece di trasferirci come nel 2009 un milione di euro dal 2014 ne diamo noi 16 mila, abbiamo destinato i maggiori introiti alle maggiori detrazioni. Per cui è stata fatta una scelta politica omogenea, di sei, sette Comuni che hanno circa 5 mila, 6 mila abitanti, non abbiamo preteso di portare questa proposta a Conegliano e Vittorio Veneto perché hanno altre dinamiche e qui abbiamo scelto sia cosa inserire nel regolamento e questa, che abbiamo inserito, è una scelta condivisa da tutte e sette le municipalità, proprio perché l'altra andava a favorire le mille euro di rendita. Ce ne sono poche seconde case, cioè sono case di una certa sostanza

che se avessimo scelto quella strada avremmo facilitato le case con mille euro di rendita perché 500 pro quota va a determinare mille euro di rendita.

Poi vorrei sottolineare un altro fattore. Il reddito ISEE, come ha ben spiegato l'Assessore, è frutto dei meccanismi per cui non vuol dire che è un reddito pulito di 15 mila euro, perché c'è un coefficiente familiare che va a diminuire il reddito totale. E' uno strumento che viene usato dall'assistente sociale per altri motivi, per cui se mettessimo in discussione il metodo ISEE per questo regolamento, dovremmo metterlo in discussione su tutte le altre condizioni in generale che ci sono nel territorio, mi riferisco alla scuola materna, mi riferisco ai pasti caldi, mi riferisco ad altre determinazioni che hanno come punto cardine il regolamento ISEE quindi se lo mettiamo in discussione lo dobbiamo mettere in discussione per tutto. Non è il caso di metterlo in discussione perché chiaramente anche lì c'è la possibilità di segnalare, certe volte si va a verificare se quello che è dichiarato corrisponde ma lì è un altro problema, non è un problema di regole, è come se noi mettessimo delle regole normali di buon vicinato poi il vicino non le rispetta. Noi qui abbiamo un regolamento condiviso con sette municipalità che hanno gli stessi abitanti nostri per cui andiamo su questa strada convinti che è la strada più equa.

**ASS. POSER:**

Volevo aggiungere un'ultima cosa. Stiamo parlando, da una stima che è stata fatta, di una percentuale del 6% delle abitazioni complessive che possono ricadere all'interno di seconde case, quindi sicuramente può essere condiviso il fatto che magari non sia sempre tutto trasparente però il criterio che dobbiamo adottare deve essere un criterio uguale per tutti.

**SINDACO:**

Vorrei aggiungere un contributo solo per specificare qual è stata la condivisione con le sette municipalità.

**ASS. POSER:**

Discutiamo anche delle entità....se stessimo parlando di milioni di euro...

**SINDACO:**

Ma c'è un altro motivo per cui ci siamo trovati d'accordo su questo. Stiamo parlando di secondo case non di prime case quindi questo regolamento è sulla TASI seconde case... stiamo parlando delle seconde case

**CONS. FASCILLA:**

..stiamo parlando dell'IMU ....

**SINDACO:**

....IMU seconde case che diventano...

*Consigliere Fascilla da fuori microfono*

**SINDACO:**

..ma stiamo parlando delle seconde case; quindi mi trova d'accordo di trovare il modo per aiutare ad azzerare il più possibile le prime case, ma le seconde case, anche date ai figli, permettete che vengano regolamentate con metodo che viene usato nel sociale cioè i 15 mila euro reddito ISEE col coefficiente del nucleo familiare? Mi sembra che sia una cosa talmente ovvia! Perché altrimenti se andassimo a dire, com'era possibile due anni fa, due anni fa era possibile assimilare tutte le seconde case date in comodato che comunque se fossero tutto sarebbero sul 15%, non sarebbero oltre il 15%, ..... noi con questo abbiamo previsto di aiutare il 6% delle secondo case.

**CONS. FASCILLA:**

Resta il fatto che il valore della rendita catastale è un valore oggettivo, è scritto e quindi non è fissato dall'interessato...

**ASS. POSER:**

...ma anche il reddito ISEE non è fissato dall'interessato, ci sono i dati.

**CONS. FASCILLA:**

...si basa su diversi elementi per cui è più gestibile, la rendita catastale è oggettiva. Per giunta io ho approfondito proprio in conseguenza della Conferenza dei Capigruppo ... l'ho approfondito il problema e si parla di rendita catastale inferiore a 500.

**SINDACO:**

Inferiore vuol dire fino a 500 pro quota.

**CONS. FASCILLA:**

Ma no, la casa è una .... come fa ad essere divisa?

**SINDACO:**

E' pro quota. Posso far intervenire la responsabile? Guardi Consigliere sono sicuro perché il tavolo tecnico fatto dalle responsabili dei tributi hanno determinato che pro quota vuol dire: nel caso in cui l'abitazione che viene data al figlio per ipotesi è al 50% del padre e della madre, pro quota vuol dire che ognuno è esentato per 500 euro per cui è...

**CONS. FASCILLA:**

No, è la rendita catastale della casa che deve essere inferiore a 500, non che è divisa pro quota. Io ho verificato questo. Se si vuol veramente aiutare le famiglie, andare incontro veramente alle famiglie che ne hanno bisogno, è oggettivo che va assunto il calcolo sulla rendita catastale più che quello basato sull'ISEE. Certo che le famiglie tra IMU seconda casa, TASI su tutto e TARI, avranno tante di quelle batoste nel 2014 che se ne accorgeranno... Comunque sulla TASI non intervengo perché interverrò nel Consiglio comunale dell'8 e le aliquote sono segnate là.

A questo punto il Sindaco mette in votazione la proposta di emendamento del Consigliere Fascilla Nicoletta, che prevede all'art. 10, comma 1, punto b) della parte I del regolamento (relativa alla disciplina dell'IMU) la sostituzione del secondo periodo disponendo che l'agevolazione opera in caso di rendita catastale inferiore a 500 euro (anziché nell'ipotesi in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui).

La proposta ottiene un voto favorevole e n. 11 voti contrari (Sindaco, Zanette Tiziano, Baggio Enos, Coletti Aldo, Taffarel Paolo, Salamon Guido, Toffoli Corrado, Lavina Gianni, Fadelli Stefania, Buffoni Federica, Cherubin Alvise) per cui viene respinta.

Si procede successivamente alle votazioni sulla proposta di deliberazione e sulla dichiarazione di immediata eseguibilità con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 1 (Fascilla Nicoletta)

Pertanto,

## Il Consiglio Comunale

CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO INOLTRE che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 704 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

RAVVISATA l'opportunità di adottare un unico Regolamento "IUC" che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi integralmente i previgenti regolamenti IMU e TARES approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con le deliberazioni nr. 13 del 29.06.2012, nr. 14 del 29.06.2012 e nr. 39 del 27.11.2013;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

DATO ATTO che per quanto concerne la TARI:

- il Comune di Colle Umberto giusta deliberazione di Consiglio Comunale nr. 20 del 05.06.2013 ha stabilito di provvedere in forma associata, per il tramite del Consorzio C.I.T. (già Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 della provincia di Treviso), alla gestione integrata del servizio rifiuti urbani ed assimilati a far data dall'1 gennaio 2014, in conformità alle normative vigenti e in particolare alla L.R. 31 dicembre 2012, n. 52, con cui sono state emanate nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- il Consorzio Igiene del Territorio (CIT) provvede tramite la propria controllata SAVNO alla gestione del servizio, inclusa la riscossione dei relativi tributi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 39 del 27.12.2013 è stato approvato lo schema di

convenzione da stipulare con il Consorzio C.I.T. TV1 per la gestione integrata del servizio rifiuti, oltre al “Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti urbani e del tributo comunale sui servizi” nel testo proposto dal Consorzio e con effetto dall’1.1.2014;

RITENUTO pertanto, per quanto attiene alla disciplina della TARI, di recepire lo schema di regolamento consortile trasmesso in data 18.02.2014 nostro prot. 1510, dal Consorzio Igiene del Territorio, che sarà approvato in una prossima assemblea consorziale, riservandosi di recepire in seguito eventuali modifiche che dovessero intervenire in quella sede;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale IUC” allegato sub 1) alla presente deliberazione, composto dai seguenti Regolamenti:

PARTE I ° REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU;

PARTE II ° REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI;

PARTE III° REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TARI;

e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che con Decreto Ministeriale del 13.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014 il termine per l’approvazione del bilancio 2014 viene prorogato al 30.04.2014;



VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, allegato sub 2) alla presente, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in L. n. 213 del 07 dicembre 2012;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi dal responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Fascilla Nicoletta del gruppo "Rinnovamento a ColleUmbertoSan Martino) espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 consiglieri;

### **Delibera**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che con l'allegato regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale "IUC" nelle sue tre componenti;
- 3) Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente i previgenti regolamenti IMU e TARES approvati dal Consiglio Comunale con le deliberazioni nr. 13 del 29.06.2012, nr. 14 del 29.06.2012 e nr. 39 del 27.11.2013;
- 4) Di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" come sopra descritto;
- 5) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- 6) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) Di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8) Di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Indi, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per alzata di mano, favorevoli n. 11 e contrari n. 1 (Fascilla Nicoletta) su n. 12 consiglieri presenti e votanti,

**dichiaro**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.

## **PARERI DI COMPETENZA**

La deliberazione in ordine al seguente oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).**

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MARIA GRAZIA PASTRE**

---

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
MARIA GRAZIA PASTRE**

---

**SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
DONADEL GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Attilia Melaia

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. di Pubblicazione.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato  
Rag. Evi Tremea

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Pertanto ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Maria Grazia Pastre

---